

FORMA FUTURO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Sede in Via La Spezia n. 110 - 43125 Parma (PR) Capitale sociale Euro 99.000,00 [i.v.](#)

Relazione del Revisore Indipendente al bilancio chiuso al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

All'Assemblea dei Soci
di FORMA FUTURO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Giudizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società FORMA FUTURO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2024, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-*bis*, 1° comma, del Codice Civile, il Bilancio dell'esercizio in esame è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Gli Amministratori si sono avvalsi del termine di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dallo Statuto della Società.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società al 31/12/2024, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili, nell'ordinamento italiano, alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo inoltre di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Dò altresì atto che la mia attività si è svolta anche con l'utilizzo del lavoro a distanza, e di differenti modalità per interfacciarsi con i referenti aziendali e per raccogliere le evidenze probative, attraverso l'utilizzo prevalente di documentazione in formato elettronico trasmessa con tecniche di comunicazione a distanza.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; gli amministratori sono pure responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e

l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.

Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

La Regione Emilia-Romagna ha previsto, in materia di acquisizione e di mantenimento dell'accreditamento previsto per gli organismi di formazione professionale, una serie di requisiti strutturali, strumentali, di personale e di tipo patrimoniale e finanziario, rispetto ai quali annualmente esercita il proprio controllo; tali requisiti sono riportati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 16/05/2011, in aggiunta rispetto alla Delibera n. 177/2003.

Nella Relazione sul governo societario, gli amministratori confermano che la società rispetta i requisiti inerenti il patrimonio netto, l'istituzione di un organo di controllo, la redazione del bilancio in formato XBRL e secondo le prescrizioni civilistiche, nonché il mantenimento di specifici indicatori di bilancio (disponibilità corrente, durata media dei crediti e dei debiti ed incidenza degli oneri finanziari) entro le soglie prescritte, così da dimostrare il possesso dei requisiti economico-patrimoniali previsti per l'accreditamento regionale e superare il potenziale "rischio di continuità aziendale".

Parma, 23 aprile 2025

Il Revisore

Angelo Anedda